

## SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO

### PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE MINERARIA "ORTO DEL LAGO" E DELLE RELATIVE PERTINENZE MINERARIE AI SENSI DELLA L.R.43/96 E S.M.I., COMUNE DI RAPOLLA (PZ)

La Regione Basilicata rende nota l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione di acque termali denominata "Orto del Lago", sita nel comune di Rapolla (PZ), rilasciata ad origine al sig. Ala Mauro fu Michele con DECRETO del Ministro Segretario di Stato delle Corporazioni del 01.06.1941 (registrato alla Corte dei Conti il 26.06.1941 Reg. 18-Fog.179) per novanta anni. Con successiva D.G.R. n.1897 del 26.04.1993 la concessione è stata trasferita alla società "Terme Ala S.r.l." per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di notifica del D.P.G.R. n.378 del 28.04.1993 avvenuta il 17.05.1993 e pertanto con durata fino a tutto il 16.05.2003. Con ulteriore Deliberazione di Giunta (la n.1303 del 26.06.2000) l'Amministrazione ha preso atto dell'avvenuta variazione della ragione sociale da "Terme Ala S.r.l." a "Terme di Rapolla S.r.l." e con successiva D.G.R. n. 1076 del 20.07.2011 la Regione Basilicata ha rilasciato e rinnovato la Concessione "Orto del Lago" alla società Terme di Rapolla S.r.l. per venti anni decorrenti dalla data di scadenza della concessione, ovvero il 17.05.2023, e, al punto n.3, stabilito di ridurre l'estensione dell'area di concessione a 00.35.72 Ha. La scadenza del 17.05.2023, infine, è stata differita, senza soluzione di continuità, al 31.12.2023 con D.G.R. n. 301 del 23.05.2023.

Si precisa che, sebbene l'Amministrazione precedente abbia scelto autonoma disciplina regolatrice per la presente procedura, esclusa ai sensi dell'art.1 del Codice medesimo dal relativo campo di applicazione, il riferimento ed il ricorso alle previsioni normative del D.Lgs. 36/2023 (nel prosieguo, Codice) hanno lo scopo di garantire l'attuazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità e di assicurare il migliore e più efficiente sfruttamento dei giacimenti e delle sorgenti. La finalità del presente Avviso pubblico è quella di assicurare il migliore e più efficiente sfruttamento dei giacimenti e la migliore valorizzazione della risorsa mineraria riservando ad essa gli usi più pregiati ed esclusivi ottimizzando le quantità derivabili, onde garantire i naturali processi di ricarica dell'acquifero nonché la durabilità nel lungo periodo.

Il presente Avviso non impegna in alcun modo l'Amministrazione Regionale, che solo a fronte di proposte ritenute ammissibili, procederà ad un'apposita valutazione comparativa, secondo quanto descritto ai successivi artt.13 e 14, tra le proposte pervenute da parte dei soggetti interessati al rilascio della concessione mineraria.

#### 1. OGGETTO DELL'AVVISO

L'area della concessione "ORTO DEL LAGO" con le relative pertinenze minerarie, ricade interamente nel comune di RAPOLLA (PZ) ed ha un'estensione di 00.35.72 Ha, come rideterminata con la richiamata D.G.R. n. 1076 del 20.07.2011 ed individuata nella delimitazione allegata al presente schema di Avviso (Allegato 1) che riporta anche il perimetro dell'area di salvaguardia e di protezione assoluta nonché dell'area di concessione demaniale che dovrà essere ri-autorizzata preventivamente alla coltivazione. L'attuale perimetrazione dell'area di concessione potrà essere rideterminata a seguito di adeguata motivazione, incluse le opportune valutazioni idrogeologiche e geominerarie.

Formano oggetto dell'Avviso le acque salso-solfato-alcaline emergenti da due polle sorgive denominate agli atti "Sorgente di Monte" e "Sorgente di Valle" che traggono origine spontanea per limite di permeabilità. Esse, infatti si originano in prossimità del contatto tra i depositi vulcanici permeabili ed il flysch argilloso del substrato sedimentario impermeabile ed all'incirca al piede di una parete sub verticale di depositi vulcanici che corre grossomodo parallelamente alla Fiumara di Melfi.

La "Sorgente di Monte" è storicamente citata nei documenti tecnici e, in passato, è stata anche oggetto di interesse minerario ovvero di diretta coltivazione tanto che, proprio in prossimità di essa, vennero realizzati i primi edifici per le cure termali oggi in abbandono (Foglio di Mappa n.10 – Particella n.177) e sostituiti dal più recente complesso termale sito nel centro abitato di Rapolla. La "Sorgente di Valle", invece, è allo stato attuale la sola ad essere sfruttata.

Le due polle sono distanti tra loro circa trenta metri, in entrambe l'acqua drenata viene raccolta in vasche di accumulo protette da strutture in muratura e, per quanto attiene alla polla sorgiva oggetto di manifestazione d'interesse ovvero la c.d. "Sorgente di Valle", da lì dirottate verso lo stabilimento termale per mezzo di tubature interrato e pompe di sollevamento ciò atteso che lo stabilimento termale è posto alcune decine di metri più in alto dell'area sorgiva.

Le vasche di accumulo hanno una capacità cumulativa di circa 10mc (circa 1mc per la vasca più piccola in corrispondenza della "Sorgente di Valle" e 9mc per quella più ampia e posta a monte).

Le portate complessive – stante le determinazioni storiche e pertanto gli studi agli atti dell'Ufficio – sono di circa 0.9 l/s totali corrispondenti a circa 0.6 l/s per la sorgente posta più in alto (c.d. "Sorgente di Monte" che come precedentemente riferito allo stato non è utilizzata ma storicamente inserita nella documentazione tecnica agli atti) e circa 0.3 l/s per quella posta più in basso (c.d. Sorgente di Valle).

Si evidenzia che la polla sorgiva denominata "di valle" ricade entro un terreno demaniale – ex alveo del Vallone La Melfia in agro di Rapolla – per l'uso della quale si rende necessaria una concessione in uso demaniale, salvo diritti di terzi ed acquisizione di pareri e/o autorizzazioni occorrenti, che dovrà essere acquisita preliminarmente alla coltivazione dall'aggiudicatario. Per la predetta concessione – potenzialmente confermata per geometria ed estensione (0.02.90 ha) a quella già riconosciuta al concessionario uscente, che sarà adibita ad uso "area sorgentizia" di 0.00.50 Ha e "corte di asservimento" di 0.02.40 Ha con divieto assoluto di ogni altra diversa utilizzazione, l'aggiudicatario dovrà corrispondere un canone annuo in aggiunta a quello dovuto ai sensi della L.R. 43/1996 e ss.mm.ii.. I modi ed i tempi della concessione del suolo demaniale e la quantificazione delle somme dovute saranno definite dal competente Ufficio Regionale che stabilirà altresì la durata della stessa.

Si allegano al presente Avviso gli esiti delle analisi condotte sulla "Sorgente di Valle" (Allegato 2) in data 28.02.2022 estensibili – benché non ufficialmente confermate – alla "Sorgente di Monte" atteso che si tratta della medesima falda emergente in due punti differenti, mentre a seguire si riporta il riepilogo dei principali parametri e caratteri, alla sorgente:

#### **SORGENTE DI VALLE**

- Temperatura: 16°C
- Colore: limpido
- PH a 16°C: 6,40
- Conducibilità elettrica  $\mu\text{S}/\text{cm}$ : 4.410  $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Salinità totale mg/l: 2.827 mg/l

- Durezza totale °F: 40.9

## 2. PRINCIPALI ADEMPIMENTI ED ONERI IN CAPO AL CONCESSIONARIO

Al concessionario sarà conferito il diritto di coltivare le acque termali destinate alle prestazioni termali e più in generale all'uso sanitario. Eventuali utilizzi alternativi potranno essere oggetto di ulteriore autorizzazione fatte salve le previsioni e condizioni stabilite dalla legge e norme vigenti e fatto salvo l'onere di acquisire tutti i pareri, atti, nulla-osta, nonché specifiche autorizzazioni richieste e previste dalla normativa per il legittimo esercizio delle eventuali ulteriori singole attività di utilizzo. Il Concessionario sarà tenuto ad attuare il Progetto ed il Piano Industriale proposto in sede di offerta e ad adempiere altresì agli obblighi previsti dalla L.R. 43/96 e s.m.i.:

- 1) esercitare direttamente l'attività di coltivazione mineraria per cui è rilasciata la concessione (art.18);
- 2) esercitare in modo costante l'attività per cui è rilasciata la concessione, fatte salve sospensioni per ragioni motivate e/o legate a fatti stagionali (art.31);
- 3) attenersi alle previsioni del Programma dei Lavori nonché del Piano Tecnico e Finanziario (art.19, art.34);
- 4) rispettare le prescrizioni relative alla disciplina degli emungimenti stabilita dalla concessione anche in relazione alle caratteristiche specifiche del giacimento (art.20);
- 7) corrispondere all'Amministrazione concedente il canone annuo nonché tutte le ulteriori somme previste dal provvedimento di concessione. La concessione è, infatti, soggetta al pagamento del canone annuo nella misura stabilita dall'art.42 della L.R. 43/96 e s.m.i.. Il canone annuo dovuto dal concessionario, ai sensi del comma 6 dell'art. 42 della L.R. 43/96 e s.m.i. sarà adeguato ogni anno con apposito provvedimento amministrativo sulla base degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica e riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il concessionario deve altresì corrispondere la tassa di concessione regionale stabilita ai sensi del D.Lgs. 230/91.

- 8) corrispondere l'indennizzo a favore dei proprietari dei terreni, a tal riguardo il Responsabile del Procedimento, preventivamente al rilascio della concessione, individuati i proprietari risultanti dai pubblici registri dei fondi ricadenti nell'area di protezione assoluta e di salvaguardia, stabilisce in contraddittorio tra titolare della concessione e i proprietari del fondo, l'indennità che il titolare della concessione deve corrispondere qualora non proceda all'acquisto dei terreni.

L'indennità viene stabilita sulla base sia dei danni eventuali sia dei limiti posti all'utilizzo, ai sensi della normativa in materia ambientale e dei limiti posti per la tutela delle acque.

In caso di mancato accordo tra le parti, si procederà alla nomina di un perito, nella persona di un professionista esperto in materia (agronomo, dottore forestale, ingegnere) che effettuerà una stima. Il perito è nominato dalla Regione e le spese sono a carico, in maniera equivalente, delle due parti in disaccordo.

- 9) corrispondere al concessionario decaduto un corrispettivo, ai sensi del comma 3 dell'art. 36 della L.R. 43/96 e s.m.i., per l'utilizzo delle pertinenze che verrà determinato dalla Giunta regionale contestualmente al rilascio delle concessioni.
- 10) effettuare il versamento all'Amministrazione concedente di adeguata cauzione o accendere idonee garanzie fideiussorie commisurate alla copertura degli oneri per il mancato/errato/incompleto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, stimati sulla base del Programma dei Lavori, da aggiornare per l'intero arco temporale di validità della concessione.

- 11) mantenere gli attuali livelli occupazionali e condizioni contrattuali, per il periodo di durata della Concessione e nel rispetto del principio della libera iniziativa economica, sottoscrivendo un formale "Accordo sulla difesa dei livelli occupazionali" con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di riferimento, finalizzato al reimpiego prioritario degli stessi lavoratori già occupati, se del caso, dalla precedente uscente concessionaria.

Prioritariamente alla coltivazione mineraria il concessionario aggiudicatario dovrà conseguire il rinnovo della concessione demaniale secondo le modalità definite dal competente Ufficio Regionale che stabilirà altresì la durata della stessa.

### 3. DURATA CONCESSIONE

La concessione, in conformità a quanto disposto dall'art.22 della L.R.43/96, avrà durata di anni 30 (trenta) e cesserà automaticamente alla scadenza del periodo previsto per legge e in caso di incompatibilità oggettiva e/o di mancato adeguamento del Progetto di coltivazione alle previsioni del Piano. In tal caso nessun indennizzo sarà dovuto al concessionario.

Alla scadenza, il rapporto concessorio non sarà automaticamente rinnovato in quanto, dovendosi rispettare i canoni di imparzialità, trasparenza e concorrenza, come dettati dall'ordinamento comunitario oltre che interno, si provvederà ad apposita procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione della concessione.

### 4. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art.4, comma 1 della L.R. 43/96 e s.m.i., e del D.Lgs.n.36/2023 siano essi persone fisiche o società di persone e di capitale, raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici ed Enti Locali purché in possesso della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, pertanto, non saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versino nelle situazioni per le quali il Codice, all'art.80, commina l'esclusione.

### 5.REQUISITI DI ORDINE GENERALE

5.1 Sono richiesti i seguenti requisiti di ordine generale

- iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coincidenti o affini a quella oggetto del presente Avviso, salvo che per la specifica categoria di aspirante concessionario (ad esempio, Comune) tale iscrizione non sia prevista; ovvero, in caso di concorrenti provenienti da altri paesi non residenti in Italia iscrizione ad analogo registro di Stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto;
- iscrizione all'Albo delle Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali ex art.9 della L. n.381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto.

5.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

5.3. Agli operatori economici concorrenti, in analogia a quanto previsto dall'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla

gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

5.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), in analogia a quanto previsto dall'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, in analogia a quanto previsto dall'art. 47 del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili).

## 6. REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICA, ECONOMICA E PROFESSIONALE

Al fine della partecipazione sono richiesti i seguenti, ulteriori requisiti:

6.1 requisiti patrimoniali di solvibilità, attestati da idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385, relativi alla sussistenza, in capo all'offerente, di rapporti bancari caratterizzati da normalità e correttezza, regolarità e solvibilità.

Nei raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 del Codice, i requisiti di cui ai precedenti paragrafi 6.1 e 6.2 devono essere posseduti da ciascuna impresa o ente.

6.2 certificazione di qualità, dimostrata mediante presentazione del certificato di qualità UNI EN ISO 9000, rilasciato da organismi accreditati o equivalenti di altri Stati europei, ai sensi del D.Lgs. n.36/2023.

## 7. SOPRALLUOGO

Gli interessati possono effettuare il sopralluogo nei luoghi sede di concessione fino a dieci giorni prima della data fissata quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, previo contatto ed accordo con il RUP dott. Giuseppe COLANGELO mail: [giuseppe.colangelo@regione.basilicata.it](mailto:giuseppe.colangelo@regione.basilicata.it) e, comunque, nel partecipare all'Avviso, dovranno dichiarare di avere piena contezza delle caratteristiche della concessione, del giacimento e dei beni pertinenziali e di ritenere possibile e conveniente l'esercizio della concessione, assumendo su di sé ogni onere amministrativo ed economico connesso ad eventuali interventi di ripristino, adeguamento, sistemazione o costruzione delle opere di emungimento e captazione delle acque oggetto di concessione, rispetto allo stato dei luoghi derivante dalla dismissione del possesso da parte del precedente concessionario, con totale esonero dell'Ente concedente al riguardo.

## 8. MODALITÀ E TERMINI DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente Avviso sarà pubblicizzato attraverso:

- Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- all'Albo pretorio del Comune in cui ricade l'area di concessione per almeno 60 giorni consecutivi;
- almeno un quotidiano a diffusione nazionale;
- almeno un quotidiano a diffusione locale;
- profilo del concedente almeno fino al termine previsto per la presentazione delle istanze.

## 9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte dovranno essere interamente contenute in apposito plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "OFFERTA PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE TERMAL E "ORTO DEL LAGO" E DELLE RELATIVE PERTINENZE MINERARIE, COMUNE DI RAPOLLA (PZ) - NON APRIRE"

I plichi dovranno pervenire mediante servizio postale con raccomandata A/R o tramite agenzie di recapito autorizzate al seguente indirizzo: Regione Basilicata – Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e Attività Estrattive – C.so Garibaldi, 139 – 85100 Potenza, oppure tramite consegna a mano all'ufficio Protocollo della Regione Basilicata in Via V. Verrastro, 5 - 85100 Potenza, entro e non oltre le ore 12,00 del SESSANTESIMO giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla GURI. Nel caso in cui il termine della scadenza coincida con la giornata di sabato o con un giorno festivo lo stesso è differito alle ore 12,00 del primo giorno feriale successivo.

Dell'arrivo faranno fede esclusivamente la data e l'ora apposte dall'ufficio protocollo dell'indirizzo sopra citato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con Avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

L'invio del plico rimane a completo rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità della Regione ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non pervenga entro il suddetto termine.

Il plico deve contenere due buste separate, ciascuna delle quali chiusa e sigillata con nastro adesivo o ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura e recante l'indicazione del mittente e del contenuto secondo quanto indicato di seguito:

- nella busta contrassegnata "A - Documentazione Amministrativa": la documentazione richiesta al successivo art. 10 - Busta "A - Documentazione Amministrativa" del presente Avviso;
- nella busta contrassegnata "B - Offerta Tecnica": l'offerta tecnica strutturata come indicato al successivo art. 11 - Busta "B - Offerta Tecnica" del presente Avviso.

L'offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

## 10. BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta contrassegnata "A - Documentazione Amministrativa" deve contenere a pena di esclusione la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione, in competente bollo, redatta in lingua italiana, sottoscritta dalla persona fisica, o dal titolare nel caso di impresa individuale, o da persona munita dei poteri di legale rappresentanza negli altri casi, con contestuale dichiarazione sostitutiva in merito alla rispondenza a tutti i requisiti di ammissibilità e di ordine generale, sottoscritta dai soggetti a ciò tenuti ai sensi del Codice. È facoltà del candidato utilizzare il modello di domanda allegato (Modello di domanda di partecipazione e di dichiarazioni, Allegato 3); in ogni caso la domanda di partecipazione deve contenere, a pena di esclusione, le stesse informazioni contenute nel modello predisposto. Alla

- domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di idoneo documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta dal Procuratore, deve essere allegata copia autentica o autenticata della procura;
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coincidenti o affini a quella oggetto del presente Avviso; ovvero, in caso di concorrenti provenienti da altri paesi non residenti in Italia iscrizione ad analogo registro di Stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto;
  - iscrizione all'Albo delle Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali ex art.9 della L. n.381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto
  - per le società e i consorzi, copia autentica dell'atto costitutivo in vigore e del relativo statuto;
  - per gli Enti Locali la deliberazione dell'organo competente.
  - idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, relativi alla sussistenza, in capo all'offerente, di rapporti bancari caratterizzati da normalità e correttezza, regolarità e solvibilità;
  - certificato di qualità UNI EN ISO 9000, rilasciato da organismi accreditati o equivalenti di altri Stati europei, ai sensi del D.Lgs. n.23/2023.

L'Amministrazione si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli. La mancata produzione, nei termini indicati dalla commissione di gara, della documentazione integrativa o a riscontro, eventualmente richiesta dalla commissione di gara medesima, comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

#### 11. BUSTA "B – OFFERTA TECNICA"

Nella "B - Offerta tecnica", dovranno essere contenuti:

- il programma dei lavori comprendente il progetto definitivo delle opere di adduzione e deposito, nonché progetto delle infrastrutture ed attrezzature necessarie all'utilizzazione (L.R. 43/96 art.19 lett. f);
- il piano tecnico e finanziario della coltivazione in uno con le proposte migliorative e con prospetto dell'organico che si intende impiegare e con il programma di coltivazione del primo biennio (L.R. 43/96 art.19 lett. g);
- la documentazione dei mezzi finanziari adeguati al programma dei lavori ed al piano tecnico e finanziario, con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, di attestazione della sussistenza, in capo all'offerente, della capacità economico-finanziaria di realizzare il Progetto di coltivazione secondo le tempistiche del cronoprogramma;
- garanzia provvisoria, come definita e disciplinata dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dei lavori proposti nel piano industriale (ridotto nei casi e nelle misure di cui all'art.93 del Codice), da presentarsi a cura del concorrente medesimo. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovarla, su richiesta della stazione appaltante, per la durata dell'intera procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Impegno di

un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la "garanzia definitiva" per l'esecuzione del rapporto concessorio, sotto forma di cauzione o garanzia fideiussoria come definita e disciplinata dall'art. 103 del Codice, nella misura del 100% del valore complessivo del Piano economico quale risultante dall'offerta tecnica presentata in gara relativa al progetto di coltivazione, per un periodo pari ad un quinquennio e con rinnovo automatico per la durata della concessione e per il tempo necessario per attuare il progetto di ripristino ambientale;

- una relazione tecnica descrittiva delle esperienze pregresse ed attuali nell'attività di coltivazione delle acque termali, della struttura organizzativa, con indicazione del personale e relative qualifiche professionali, di cui ci si intende avvalere per lo svolgimento dell'attività in concessione, delle certificazioni ambientali o ecologiche (EMAS, Ecolabel UE, ecc.), delle azioni per il razionale utilizzo della risorsa, delle iniziative e degli interventi migliorativi per la salvaguardia e valorizzazione della risorsa, delle misure di riduzione dell'impatto ambientale, delle eventuali attività di compensazione ambientale, delle ricadute occupazionali dirette (con proiezioni temporali), delle ricadute occupazionali indirette e di sviluppo del territorio.

## 12. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Per la valutazione delle offerte pervenute, l'Amministrazione concedente, dopo la scadenza dell'Avviso, provvederà alla nomina di una apposita commissione giudicatrice.

La commissione, provvederà, all'individuazione del concessionario secondo la procedura di seguito indicata:

- 1) in seduta pubblica verifica dell'integrità e tempestività dei plichi pervenuti ed apertura, previa verifica della sua regolare chiusura e sigillatura, per ogni concorrente della sola busta interna "A - Documentazione Amministrativa", verifica della regolarità formale e della completezza della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione Amministrativa" ed, in caso di riscontro negativo, esclusione dei concorrenti;
- 2) in una o più sedute riservate apertura e valutazione comparativa, secondo quanto previsto al successivo art. 13, per i soli concorrenti ammessi, della busta "B - Offerta Tecnica";
- 3) in seduta pubblica, lettura dei punteggi assegnati alle offerte presentate, ed aggiudicazione provvisoria, con l'individuazione del soggetto cui assegnare la concessione.

Alle sedute pubbliche possono presenziare i rappresentanti dei concorrenti appositamente delegati (massimo uno per concorrente). A tal fine, ai concorrenti, con almeno tre giorni di preAvviso, a mezzo mail all'indirizzo riportato sul plico contenente la documentazione sopra indicata, saranno comunicate l'ora, il giorno e il luogo di svolgimento delle sedute.

La concessione sarà assegnata dall'Amministrazione al soggetto che avrà riportato il maggior punteggio secondo i criteri indicati al punto 17. In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più concorrenti, verrà preferito quello che ha conseguito il punteggio più alto nella valutazione del piano industriale.

La Regione si riserva la facoltà di procedere all'individuazione del concessionario anche in presenza di una sola offerta e si riserva altresì la facoltà di non procedere all'individuazione del concessionario se nessuna offerta risulta conveniente ed idonea alle finalità del presente bando.

La Regione di riserva la facoltà di aggiudicare mediante procedura negoziata qualora la gara vada deserta, ovvero se tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte.

### 13. VALUTAZIONE COMPARATIVA

La valutazione comparativa delle offerte sarà effettuata utilizzando il metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee Guida n°2 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera 1005 del 21.09.2016, secondo la formula sotto riportata

$$P_i = \sum_n [ W_i * V_{ai} ]$$

dove:

$P_i$  = punteggio dell'offerta i-esima;

$n$  = numero totale dei requisiti

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{ai}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

$\sum_n$  = sommatoria.

I coefficienti  $V_{ai}$  sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Ciascun commissario valuterà ogni offerta tecnica assegnando, per ciascuno dei subcriteri di valutazione di cui al successivo art.14, un punteggio compreso tra 0,0 e 1,0, in coerenza con la tabella di seguito riportata:

Valutazione	Ponderazione relativa
Eccezionale	1
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,5
Mediocre	0,4
Scarso	0,3
Molto Scarso	0,2
Inadeguato	0,1
Non Valutabile	0

Successivamente si procederà a determinare la media aritmetica delle valutazioni dei commissari per ciascuno dei suddetti subcriteri ed a moltiplicarlo per il relativo valore del subcriterio.

Quindi si procederà, per ciascuno dei criteri di cui al punto 14, a sommare i punteggi attribuiti ai subcriteri in cui il criterio è stato suddiviso. Poi sarà riportata ad 1 la somma più alta, proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. I coefficienti ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ciascuno dei criteri di cui sopra (cd riparametrazione semplice). Successivamente i commissari procederanno alla somma dei punteggi così ottenuti per tutti i criteri e compileranno la graduatoria. La Commissione formulerà al RUP la proposta di aggiudicazione della concessione a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto. A parità di punteggio complessivo la Commissione procede a sorteggio.

#### 14. CRITERI DI VALUTAZIONE

Il punteggio massimo totale attribuibile ad ogni offerta sarà di 100 punti, suddiviso per ognuno dei seguenti criteri, contrassegnati con i numeri da 1 a 3. Ognuno dei 3 criteri è stato suddiviso in subcriteri contrassegnati con le lettere, come di seguito riportato:

- 1. capacità tecnica e professionale max 30 punti**, con riferimento ai seguenti subcriteri:
  - 1.a. esperienze pregresse o attuali in materia di coltivazione delle acque termali (max 20 punti);
  - 1.b. possesso di certificazioni di qualità o di certificazioni ambientali o ecologiche (EMAS, Ecolabel UE, ecc.) (max 5 punti)
  - 1.c. organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale di cui ci si intende avvalere (max 5 punti)
- 2. progetto gestionale max 40 punti**, con riferimento ai seguenti subcriteri:
  - 2.a. piano degli investimenti (valore degli investimenti e tempistica, privilegiando gli investimenti nel primo biennio) ed adeguatezza dei mezzi finanziari (max 25 punti)
  - 2.b. opere ed infrastrutture da realizzare (max 10 punti)
  - 2.c. rete commerciale (max 5 punti) – NON PERTINENTE
- 3. sostenibilità e ricadute max 30 punti**, con riferimento ai seguenti subcriteri:
  - 3.d. minore uso di suolo, riduzione dell'impatto ambientale e paesaggistico per la realizzazione di infrastrutture e stabilimenti produttivi, (max 5 punti)
  - 3.e. riduzione dell'impatto ambientale nel ciclo di utilizzo (risparmio energetico, impiego di energie rinnovabili, trattamento reflui) (max 5 punti)
  - 3.f. iniziative ed interventi per la salvaguardia e valorizzazione della risorsa ed eventuali attività di compensazione ambientale (max 5 punti),
  - 3.g. ricadute occupazionali dirette ed indirette e di sviluppo del territorio (max 15 punti)

#### 15. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E VERIFICA DEI REQUISITI

Previa verifica degli atti di gara, ai fini dell'aggiudicazione definitiva il R.U.P. procede, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario provvisorio e del secondo classificato, alla aggiudicazione definitiva con propria determinazione.

## 16. RILASCIO DELLA CONCESSIONE

La concessione sarà resa con provvedimento di Giunta regionale ai sensi della L.R. 43/96 e s.m.i. a seguito dell'aggiudicazione definitiva ed acquisterà efficacia con l'approvazione del dispositivo. L'attuale concessionario ha l'onere di continuare ad esercire la concessione fino al subentro del nuovo concessionario, che sarà individuato in esito alla procedura ad evidenza pubblica in parola.

## 17. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza della presente procedura ad evidenza pubblica, sarà competente a giudicare il Foro di Potenza.

## 18. PRIVACY

I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento da parte dell'Amministrazione Regionale, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.

Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n.196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento.

## 19. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Nel caso di gara deserta, considerata tale anche in presenza di offerte non ritenute valide, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione tramite procedura negoziata, in analogia a quanto disposto dall' art.63, comma 2, lett. a) del Codice.

Alla presente gara saranno applicate le norme antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii.

La Regione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla aggiudicazione, ovvero di sospendere o prorogare la data di scadenza della gara senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Per quanto non specificatamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

## 20. Responsabile Unico del Procedimento

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Giuseppe COLANGELO, funzionario di alta professionalità della Direzione Infrastrutture e Mobilità - Tel. 0971 668470, e-mail: giuseppe.colangelo@regione.basilicata.it

TERME DI RAPOLLA S.r.l. - CONCESSIONE MINERARIA "ORTO DEL LAGO"



Catastale Foglio n.10 del Comune di Rapolla (PZ)

- |   |  |   |  |   |  |   |                              |
|---|--|---|--|---|--|---|------------------------------|
|  | Delimitazione Area chiesta in concessione coincidente con delimitazione "Area di salvaguardia" (3571,59mq) |  | Punti di scaturigine   |  | Tubazioni di adduzione alle vasche di raccolta |  | Orlo di scarpata morfologica |
|  | Area di protezione assoluta  |  | Fascia di esproprio per lavori di risagomatura Torrente Mellia |  | Punto con coordinate (Cassini-Soldner)         |   |                              |

## Allegato 2

RAPPORTO di PROVA N. 2263 del 28/02/2022

Committente: TERME di RAPOLLA - Via Melfi n. 170, Rapolla (PZ)

Descrizione campione: acqua termale

Etichetta: Terme Rapolla 28/2

Quantità: 1,5 l in bottiglia in PE non sigillata

Prelievo effettuato da: Dott. Luca Montanarella in data: 22/02/2022

Ubicazione prelievo: C.da Acetosella, Rapolla (PZ)

Procedura campionamento: APAT IRSA-CNR n. 1030

Data inizio analisi: 23/02/2022

Parametri chimico-fisici (unità di misura)	Risultati di analisi
Temperatura (°C)	16,6
Colore	limpido
pH (unità pH)	6,4
Conducibilità elettrica (µS/cm)	4.410
Salinità totale (mg/l)	2.827
Durezza totale (°F)	40,9
Ammoniaca (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,42
Nitriti (mg/l NO <sub>2</sub> )	< 0,05
Nitrati (mg/l NO <sub>3</sub> )	19,2
Solfati (mg/l)	660
Cloruri (mg/l)	245,6
Fluoruri (mg/l)	1,2
Bromuri (mg/l)	0,21
Fosfati (mg/l PO <sub>4</sub> )	0,08
Arsenico (µg/l)	4,0
Cadmio (µg/l)	< 0,5
Cromo totale (µg/l)	< 5
Ferro (mg/l)	0,16
Mercurio (µg/l)	< 0,1
Nichel (µg/l)	6
Piombo (µg/l)	< 2
Rame (mg/l)	0,02
Zinco (mg/l)	0,05

Metodi di analisi: APAT IRSA-CNR Metodi Analitici per le Acque, test in cuvetta Nanocolor (durezza).

Il Responsabile  
Dott. Per. Ind. Luca Montanarella



**Modello di domanda di partecipazione e di dichiarazioni**

<b>Marca da bollo legale (€ 16.00)</b>
--

Alla Giunta Regionale della Basilicata  
Direzione Infrastrutture e Mobilità, Ufficio Difesa del Suolo, Geologia e Attività Estrattive, c.so  
Garibaldi 139, Potenza

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ in qualità  
di \_\_\_\_\_ dell'operatore economico

denominazione	
sede legale	
codice fiscale	
partita IVA	
telefono	
PEC	
indirizzo e-mail	
<i>(in caso di società cooperativa)</i> Data e numero d'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative	

**CHIEDE**

di partecipare all'avviso pubblico per "L'ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE MINERARIA "ORTO DEL LAGO" E DELLE RELATIVE PERTINENZE MINERARIE, COMUNE DI RAPOLLA (PZ)"-

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che la falsa o carente dichiarazione è causa di esclusione dalla procedura pubblica

**DICHIARA:**

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dal D.Lgs 36/2023, in particolare:

1. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi

dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a)** delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b)** delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
- b-bis)** false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
- c)** frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d)** delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e)** delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f)** sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 80/197 legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g)** ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

**ovvero alternativamente,**

che, pur trovandosi in una delle fattispecie elencate al punto 1, il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima e l'impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

**ovvero alternativamente, richiede**

in applicazione delle previsioni del D.Lgs. 36/2023, alla S.A. di ritenere valide le prove presentate, nel caso di sentenza definitiva con pena detentiva inferiore a 18 mesi oppure nel caso in cui c'è stato il risarcimento o l'impegno al risarcimento dei danni causati dal reato o dall'illecito e l'adozione di provvedimenti concreti di carattere tecnico-organizzativi relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

- 2.** che nei propri confronti non vi siano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- 3.** di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate tramite sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana, ai sensi dell'art. 48 bis commi 1 e 2 bis, del D.P.R. del 29 settembre 1973, n 602, o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
- 4.** di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione, anche riferita ad un suo subappaltatore, previste nel D.Lgs 36/2023:

- a) gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3;
- b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art.110;
- c) gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità:
  1. significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
  2. tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
  3. aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 non diversamente risolvibile
- e) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67;
- f) sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lett. C) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
- g) presentazione, nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti, di documentazioni non veritiere;
- h) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- i) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'[articolo 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55](#) oppure che pur avendo violato il divieto di intestazione fiduciaria ed essendo trascorso oltre un anno dal suo accertamento la violazione non è stata rimossa;
- j) mancata presentazione della certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 Marzo 1999, n.68 ovvero non abbia autocertificato la sussistenza del medesimo requisito;
- l) che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 Luglio 1991, 203 non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, 1° comma della Legge 24 novembre 1981, n 689;
- m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- n) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 ossia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

in relazione all'operatore economico rappresentato, **DICHIARA**

**5.** che la sede di iscrizione INPS e il numero di matricola sono i seguenti:

matricola n. ....sede di ..... (via ....., tel....., fax.....)

(in caso di iscrizione presso più sedi occorre indicarle tutte).

**6.** che la sede di iscrizione INAIL e il numero di matricola sono i seguenti:

matricola n. ....sede di ..... (via ....., tel....., fax.....)

(in caso di iscrizione presso più sedi occorre indicarle tutte).

**7.** che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è iscritto è il seguente:

\_\_\_\_\_ (indicare l'indirizzo completo ed il recapito telefonico).

**8.** il possesso dei requisiti di cui agli artt. 50e 6 dell'avviso pubblico;

**9.** la conoscenza e contezza delle caratteristiche della concessione, così come meglio specificato nell'avviso

**10.** l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso pubblico;

**11.** di avere nel complesso preso conoscenza della natura della concessione, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezionata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata.

**12.** il rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice. (art. 30 comma 3 del Codice);

#### **SI IMPEGNA,**

- a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta che dovesse intervenire negli organi societari;
- ad assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

DATA

FIRMA

#### **N.B.**

#### **La presente dichiarazione va resa anche:**

- limitatamente ai punti 1, 2 e 4 lettera l) del presente modello:

1. da parte dei soggetti individuati nel D.Lgs. n. 36/2023 (titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e/o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione e/o di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
- 2.** da parte del/degli eventuali subappaltatori;

- Limitatamente al punto 1 del presente modello:
  1. dai soggetti cessati dalle cariche indicati nel D.Lgs n. 36/2023 (*soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso pubblico, salvo che l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata*)
  2. le suddette dichiarazioni possono essere rese anche dal legale rappresentante dell'Operatore economico, ai sensi del comma 2 dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
  
- **La firma** apposta sul documento deve essere autenticata nei modi di legge o accompagnata da copia di documento d'identità del sottoscrittore; in presenza di più firme rese da parte di uno stesso soggetto è sufficiente la produzione di una sola copia conforme del documento d'identità.
- **Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE** la presente dichiarazione deve essere prodotta da ogni operatore economico.
- **I concorrenti degli altri Stati dell'Unione Europea non residenti in Italia** dovranno dichiarare l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui al D.Lgs. n. 36/2023; i concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nel citato allegato dovranno dichiarare che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.
- **L'amministrazione concedente**, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, darà segnalazione all'Autorità.